



Regione Lombardia
Casa e Opere Pubbliche

Allegato 1 alla d.g.r. n7558 del 27 giugno 2008

Fondo Sostegno Affitto (FSA) 2008 – 9° ediz.

Indirizzi e Criteri Generali per la determinazione del fabbisogno finanziario, per il trasferimento dei fondi e per gli interventi integrativi dei Comuni per l'anno 2008.

Art. 1

Finalità

1. La Regione Lombardia eroga contributi per ridurre nell'anno 2008 l'incidenza del canone sul reddito dei nuclei familiari in condizione economica disagiata, che abitano unità immobiliari in locazione ai sensi della legge 431/98. Le condizioni di onerosità e i criteri di erogazione del contributo sono individuati in base alla situazione economica dei nuclei familiari ai sensi delle disposizioni del presente atto.

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Possono richiedere il contributo:
 - a) i conduttori che nell'anno 2008 sono titolari di contratti di locazione, efficaci e registrati, stipulati per unità immobiliare situata in Lombardia utilizzata come residenza anagrafica e abitazione principale (per l'incapace o persona comunque soggetta a amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge);
 - b) i soggetti che occupano l'unità immobiliare e sono sottoposti a procedura esecutiva di rilascio per finita locazione, a condizione che siano in regola con quanto previsto dall'art. 80 del d.lgs. n. 388/2000 e con le disposizioni del comma 6 dell'art. 6 della legge n. 431/1998.
2. I richiedenti di cui al punto 1 devono possedere:
 - a) la cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell'Unione europea;
 - b) la cittadinanza di un altro stato. In questo caso devono essere in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno biennale (ivi compresi i soggetti già in possesso di permesso di soggiorno scaduto che hanno attivato la procedura di rinnovo), e che esercitano una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o lavoro autonomo.
3. Nel caso una medesima unità immobiliare sia utilizzata da più nuclei familiari, anche con contratti autonomi, deve essere richiesto un solo contributo da parte di un solo nucleo familiare.
4. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda purchè il richiedente dimostri, all'atto dell'erogazione del contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

5. Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. n. 223/1989, vale a dire: un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio e non separate legalmente, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, che abitano e sono residenti nell'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione.

Art. 3

Soggetti esclusi dal beneficio

1. Non possono richiedere il contributo i nuclei familiari conduttori:
 - a. nei quali anche un solo componente ha ottenuto l'assegnazione di unità immobiliare realizzata con contributi pubblici, o ha usufruito di finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici;
 - b. che hanno stipulato contratti di locazione relativi ad unità immobiliari incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, oppure per unità immobiliari con superficie utile netta interna superiore ai 110 mq., maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente del nucleo familiare dopo il quarto;
 - c. nei quali anche un solo componente è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita in Lombardia e adeguata alle esigenze del nucleo familiare;
 - d. che hanno ottenuto l'assegnazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica locate secondo la normativa regionale;
 - e. che hanno ottenuto l'assegnazione in godimento di unità immobiliari da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa in quanto la determinazione del corrispettivo dovuto per il godimento non avviene in forza di regole di libero mercato, ma per effetto dei principi e delle finalità mutualistiche proprie della cooperativa nei confronti dei soci, i quali partecipano alla formazione degli indirizzi della cooperativa stessa.
2. Possono richiedere il contributo anche i nuclei familiari di cui alla precedente lettera e) del punto 1 aventi i requisiti previsti dal precedente art. 2, a condizione che all'atto della presentazione della domanda provino la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:
 - a. di avere un valore ISEE-fsa non superiore 5.681,03=;
 - b. di avere stipulato contratti efficaci e, se previsto, registrati;
 - c. che il canone di locazione annuo corrisponda alla media dei canoni di locazione applicati su libero mercato per alloggi di tipologia equivalente;
 - d. che il canone costituisca esclusivamente corrispettivo dovuto per il godimento dell'unità immobiliare locata e non includa quote destinate ad altri scopi, ovvero alla costituzione di crediti a favore del socio assegnatario;
 - e. attraverso certificazioni rilasciate dal legale rappresentante, che la cooperativa assegnante non abbia mai ricevuto benefici erogati dalla Pubblica Amministrazione per la realizzazione dell'unità immobiliare, quali agevolazioni, defiscalizzazioni e/o contributi;
 - f. che l'unità immobiliare è sottoposta a vincoli di inalienabilità e non è inclusa in piani di cessione;
 - g. di ricadere nella disciplina ordinaria prevista per le procedure esecutive di rilascio.

3. La Regione, nella fase di determinazione finale del fabbisogno finanziario da trasferire ai comuni, qualora le risorse disponibili risultassero insufficienti a coprire l'intero fabbisogno accertato, potrà prioritariamente destinare, fatta eccezione per i nuclei familiari di cui alla lettera a) del precedente punto 2, le risorse ai soggetti individuati al precedente art. 2, in considerazione della minor garanzia, alla scadenza contrattuale, di poter fruire della medesima unità immobiliare rispetto alla posizione di assegnatario in cooperativa a proprietà indivisa.

Art. 4

Criteria per la determinazione della situazione economica

1. La situazione economica è espressa dall'ISE-fsa (Indicatore della Situazione Economica).
2. L'ISE-fsa è determinato dalla somma dell'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR-fsa) con l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP-fsa), entrambi stabiliti anche con riferimento alla specificità delle agevolazioni per le locazioni.

ISR-fsa è determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare i redditi al 31.12.2007;

- I redditi indicati nella tabella 1 allegata al D.Lgs n.109\98;
- I redditi indicati dall'art.3,commi 1-3, del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n.221 con le modalità di cui al successivo comma del medesimo art.3;
- Gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, purchè certificabili ai sensi dell'art.46 e 47 del D.P.R.n.445\2000, ivi compresi quelli esenti da tassazione, i sussidi a carattere assistenziale, le donazioni, ogni altra erogazione pubblica o privata, i redditi imponibili non dichiarati in quanto il soggetto risulta esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per le somme soggette a tassazione separata (esempio TFR e assegni familiari);
- La quota del reddito figurativo calcolata attraverso il tasso di rendimento medio ponderato per il 2007 pari al 4,41 sul patrimonio mobiliare.

Da questi redditi si detrae:

- 1) l'importo dell'imposta netta IRPEF per l'anno 2007;
- 2) spese sanitarie detraibili e spese mediche deducibili documentate;
- 3) le rette per degenza in casa di riposo solo per familiari ultrasessantacinquenni, fino a un massimo di euro 2.582 annui, se effettivamente pagate.

Non si applica la detrazione di cui all'art.3,comma 1 bis del D.P.C.M. n.221\99 e s.m.i. per l'abitazione in locazione.

ISP-fsa è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, i valori patrimoniali indicati nella Tabella 1 allegata al D.Lgs.n.109\98 e s.m.i. e all'art. 4, comma 1 del D.P.C.M. n. 221\99 e s.m.i., con le modalità ivi previste e con esclusione delle franchigie di cui al comma,1 lett a) e b) dello stesso art. 4.

Il valore del patrimonio mobiliare e immobiliare da dichiarare va approssimato per difetto ai multipli interi di 5.165,00 euro.

La somma dei valori patrimoniali, di cui ai commi precedenti, è quindi moltiplicata per il coefficiente 0,05.

3. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-fsa) è calcolato come rapporto tra l'ISE-fsa e il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE) che rappresenta la composizione del nucleo familiare.

Art. 5

Scala di equivalenza (PSE)

1. Il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE) è desunto dalla scala di equivalenza riportata nella Tabella 1.

Tabella 1

Numero dei componenti il nucleo familiare	Parametro Scala di Equivalenza
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazioni

+ 0,35	per ogni ulteriore componente
+ 0,2	in caso di presenza nel nucleo di figli minori e un solo genitore
+ 0,5	per ogni componente con handicap psicofisico permanente o con invalidità superiore al 66% (1)
+ 0,2	per i nuclei familiari con minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa (2)

Note di spiegazione

- (1) Sono portatori di handicap permanente, ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i soggetti per i quali "...la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, e la situazione assume la connotazione della gravità". La situazione descritta deve essere accertata dalla Azienda Sanitaria Locale, ai sensi dell'art. 4 della medesima legge.
Sono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% i mutilati, gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^a alla 5^a.
- (2) Si considerano attività di lavoro e di impresa quelle specificate all'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 221/99 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6

Determinazione del contributo e modalità di erogazione

1. Il **CONTRIBUTO (C)** corrisponde alla differenza tra canone integrato (CI) e canone supportabile (CS), rapportato al numero di mesi (N) arrotondato all'unità superiore.

In formula:

$$C = (CI - CS) / 12 \times N$$

La concessione del contributo interviene quando il canone integrato risulta superiore al canone sopportabile (CI>CS).

Il **canone integrato (CI)** è composto dall'importo del canone annuo indicato nel contratto di locazione considerato fino all'importo massimo di € 7.200,00= più le spese accessorie considerate fino ad un massimo di €516,00=.

Per i soggetti indicati al precedente art. 2, co.1 lettera c), il canone integrato è composto come prevede il co. 6 dell'art .6 della legge n. 431/98.

Se lo stesso nucleo familiare ha stipulato più contratti nell'anno 2007, il **CI** sarà calcolato in misura percentuale sul periodo di durata di ogni contratto fino al limite massimo di dodici mesi.

Il **canone sopportabile (CS)** è il prodotto dell'ISE-fsa del nucleo familiare per l'incidenza massima ammissibile (**Imax**) ed è indicata nella Tabella 2 in rapporto ai valori ISEE-fsa.

Formula del CS:

$$CS = ISE-fsa \times Imax = ISEE-fsa \times PSE \times Imax$$

Tabella 2

Classe ISEE-fsa	Incidenza massima ammissibile del canone (Imax)	Valore dell'ISEE-fsa
1	10%	0,00 <= 3.100,00 >
2	11%	3.100,01 - 3.615,20
3	12%	3.615,21 - 4.131,66
4	13%	4.131,67 - 4.648,11
5	14%	4.648,12 - 5.164,57
6	15%	5.164,58 - 5.681,03
7	16%	5.681,04 - 6.197,48
8	17%	6.197,49 - 6.713,94
9	18%	6.713,95 - 7.230,40
10	19%	7.230,41 - 7.746,85
11	20%	7.746,86 - 8.263,31
12	21%	8.263,32 - 8.779,77
13	22%	8.779,78 - 9.296,22
14	23%	9.296,23 - 9.812,68
15	24%	9.812,69 - 10.329,14
16	25%	10.329,15 - 10.845,59
17	26%	10.845,60 - 11.362,05

18	27%	11.362,06 - 11.878,51
19	28%	11.878,52 - 12.911,42

2. Il contributo, come sopra definito, riferito a nuclei familiari fino a 2 componenti, in ogni caso non può superare i seguenti importi previsti per tipologia di Comuni:
 - a) Comuni con oltre 300 mila abitanti **€2.300,00=**;
 - b) Comuni capoluoghi di provincia, Comuni con oltre 50 mila abitanti, altri Comuni ad alta tensione abitativa definiti dalle delibere CIPE ai sensi delle Leggi 94/1982, 118/1985 e 899/1986 e s.m.i. senza considerazione della delibera CIPE del 13 novembre 2003: **€1.900,00=**;
 - c) altri Comuni: **€1.600,00=**.
3. Il contributo è aumentato del 20% per ogni punto della scala di equivalenza come indicato nella successiva Tabella A, prendendo come parametro minimo 1,57 corrispondente ad un nucleo familiare di 2 componenti.
4. La Regione, ai sensi dell'art. 11 co. 7 della legge 431/98, concorre con le risorse assegnate al fondo alla copertura del contributo come determinato ai commi precedenti se il Comune assume tutti i seguenti impegni:
 - a. copre con proprie risorse il 10% dell'importo del contributo come determinato ai commi precedenti;
 - b. copre con proprie risorse il 20% dell'importo del contributo determinato per i casi previsti al successivo art. 7 co. 1;
5. La Regione provvederà prioritariamente a coprire il fabbisogno dei Comuni che assumono gli obblighi di cui al precedente punto 4 e, qualora le risorse residuali lo consentano, provvederà a coprire nella misura possibile il fabbisogno degli altri Comuni.
6. Successivamente alla chiusura del bando e ferma l'entità delle risorse complessivamente destinate al fondo, in base al numero delle domande effettivamente pervenute la Regione Lombardia può rideterminare la ripartizione delle risorse.
Il Comune, in base a tale rideterminazione e con gli stessi criteri regionali, assumerà le decisioni di competenza sull'eventuale modifica dell'ammontare del singolo contributo.
7. Il contributo non è dovuto se si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a) valore dell'ISEE-fsa superiore a €12.911,42=;
 - b) valore della somma dei valori patrimoniali (mobiliari e immobiliari) superiore a 10.330,00= euro, aumentato di €5.165,00= per ogni punto della scala di equivalenza per ogni ulteriore componente del nucleo, come illustrato nella seguente Tabella B;
8. Il contributo non sarà comunque erogato quando il suo ammontare è inferiore a 100 euro.
9. Il Comune definisce tempi e modalità di erogazione del contributo ed effettua, con la procedura informatica di cui successivo art. 12, la verifica di idoneità e completezza della domanda.
10. Il Comune, a mezzo procedura informatica di cui al successivo art.12, deve tempestivamente segnalare alla Regione l'avvenuta erogazione del contributo e procedere alla conferma con comunicazione scritta di quanto segnalato per via informatica.

TABELLA A – CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE (IN €)
SECONDO LA TIPOLOGIA DEI COMUNI E LA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
(AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2)

Valori esemplificativi della Scala di Equivalenza (PSE)	COMUNI		
	Oltre 300.000 abitanti	Capoluoghi, oltre 50.000 abitanti, alta tensione abitativa	Altri Comuni
1,57	2.300	1.900	1.600
2	2.498	2.063	1.738
2,5	2.728	2.253	1.898
3	2.958	2.443	2.058
3,5	3.188	2.633	2.218
4	3.418	2.823	2.378
5	3.878	3.203	2.698

TABELLA B – SOGLIA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE (IN €)
 SECONDO LA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
 (AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 7, LETTERA B)

Valori esemplificativi della Scala di Equivalenza (PSE)	Indicatore della situazione patrimoniale ISP -fsa
1 >	15.495
1,5	18.077,50
2	20.660
2,5	23.242,50
3	25.825
3,5	28.407,50
4	30.990
5	36.155

Art. 7

Casi di grave difficoltà

1. Il Comune provvede con proprie risorse ad assistere i nuclei familiari che hanno un valore ISEE-fsa inferiore a €3.100,00= ed i nuclei familiari per i quali la differenza tra l'ISEE-fsa ed il canone Integrato (CI) è inferiore a €2.066,00= da considerarsi in condizioni di grave difficoltà socioeconomica.

Per la determinazione dei valori ISEE-fsa si applica la scala di equivalenza di cui alla Tabella 1 del precedente art. 6.

2. **Su richiesta del Comune, la Regione concorre in coerenza con quanto previsto ai co. 4 lett. b) e 6 dell'art. 6 e senza le limitazioni di cui al co. 2 dell'art. 6, alla copertura del contributo da erogare al nucleo familiare di cui al precedente co. 1.**
3. Il concorso regionale sopraddetto opera a condizione che il Comune richiedente:
 - a) comunichi alla Regione, contestualmente alla data di istituzione dello Sportello Affitto, la volontà di concorrere con proprie risorse a favore delle situazioni di grave difficoltà di cui al precedente co. 1;
 - b) verifichi e certifichi direttamente, rendicontando analiticamente alla Regione, la sussistenza delle circostanze indicate di grave difficoltà;
 - c) copra effettivamente la restante quota del contributo determinato.

Art. 8

Presentazione della domanda e degli allegati

1. Può presentare domanda di contributo il titolare del contratto o altro componente il nucleo familiare maggiorenne e a ciò delegato e residente nell'unità immobiliare locata.

LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE A PARTIRE DALL'15 LUGLIO 2008 E FINO AL 31 OTTOBRE 2008.

2. La domanda può essere presentata:
 - a) al Comune nel cui territorio è ubicata l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione;
 - b) ad un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) convenzionato con il Comune o la Regione;
 - c) ad altro soggetto convenzionato con il Comune o la Regione;
 - d) ai soggetti abilitati alla stipula della Convenzione nazionale, di cui all'art. 2 della l.431\98, fermo restando l'obbligo di certificazione e trasmissione della domanda mediante CAAF convenzionato.
3. Il richiedente deve compilare la domanda in ogni sua parte, usando i moduli allegati al presente bando e compilandoli tutti.
4. I soggetti che hanno stipulato più contratti nell'anno 2008 presentano una sola domanda.
5. Il soggetto che riceve la domanda e gli allegati (Comune, CAAF o altro soggetto convenzionato con il Comune o la Regione) deve prestare a chi la presenta l'assistenza necessaria per la sua corretta compilazione, certificando i dati in essa dichiarati, fermo restando la responsabilità del dichiarante.
6. Le certificazioni ISEE-fsa sono rilasciate solo dal Comune e da un CAAF.
7. Il soggetto che riceve la domanda deve rilasciare attestazione di avvenuta presentazione che indichi l'elenco di tutta la documentazione.

Art. 9

Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del d. lgs. n. 196/2003

1. I dati personali acquisiti con la domanda e gli allegati indicati al precedente art. 8:
 - a) devono essere necessariamente forniti, per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i requisiti per l'accesso al contributo e la determinazione del contributo stesso, secondo i criteri di cui al presente atto;

- b) sono raccolti dagli enti competenti (Comuni e CAAF ed altri soggetti convenzionati con la Regione) ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di calcolare ed erogare il contributo del fondo sociale e per le sole finalità connesse e strumentali previste dall'ordinamento;
 - c) possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti.
2. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del d.lgs. n. 196/2003. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda improcedibile l'istruttoria, il contributo richiesto non sarà erogato.
 3. Il Comune e la Regione sono i titolari del trattamento dei dati.

Art. 10

Controlli

1. I Comuni hanno l'obbligo di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione e richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza.
2. La Regione può effettuare, in coordinamento con i Comuni interessati, controlli sulle dichiarazioni rese dai beneficiari avvalendosi anche della collaborazione della Guardia di Finanza per i controlli sostanziali reddituali e patrimoniali, ai sensi della d.g.r. n. 15411 del 5 dicembre 2003 e del protocollo di intesa approvato con d.g.r. n. 19716 del 3 dicembre 2004 nonché delle relative disposizioni applicative approvate con d.d.s. 22974/04, ferme restando le disposizioni dell'art. 4, comma 7, d.lgs. n. 109/1998, e artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.
3. In caso di dichiarazione mendace ai sensi art. 75 D.P.R. n. 445/2000 il Comune è tenuto a recuperare il contributo indebitamente ottenuto, ferme restando le responsabilità penali ai sensi del art. 76 del medesimo decreto.
4. Spetta al comune la competenza all'adozione dell'ordinanza di ingiunzione per la violazione dell'articolo 316 ter c.p., nonché il diritto all'introito di tali sanzioni.
5. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del d.lgs. n. 109/98, e successive modifiche e integrazioni, i Comuni comunicano al Ministero delle Finanze i nominativi dei beneficiari dell'intervento economico integrativo dell'affitto e dei componenti i relativi nuclei familiari, ai fini del controllo sostanziale da parte della Guardia di Finanza della loro posizione reddituale e patrimoniale. Tale comunicazione avviene secondo le modalità definite dal Ministero delle Finanze nella direttiva annuale per la programmazione dell'attività di accertamento.
6. Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dalle Amministrazioni Comunali preposte, il cittadino dichiara la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, ai sensi del comma 7, art. 4, d.lgs. n. 109/1998.

Art. 11

Procedure comunali

1. I Comuni svolgono le procedure per l'individuazione degli aventi diritto al contributo e la sua erogazione.
2. Tutti i Comuni devono:

- a) istituire lo sportello affitto **entro il'15 luglio 2008, e comunicare, contestualmente, alla Regione formale adesione al Fondo, ai sensi delle lettere a) e b), co. 4, del precedente art.6.**

Lo "Sportello affitto 2008" è aperto dalla data di istituzione e opera fino al 31 ottobre 2008 compreso;

- b) adempiere a quanto previsto al precedente art. 7 per le gravi difficoltà;
- c) garantire la trasmissione dei dati secondo le modalità previste dalla Regione;
- d) erogare il contributo previa verifica della completezza della domanda e degli allegati, approfondire i casi che presentino indizi di inattendibilità, nonché verificare la registrazione del contratto o l'avvenuta richiesta di registrazione;
- e) rendicontare l'avvenuta erogazione dei contributi attraverso la procedura informatica fsa on-line e con successiva nota riepilogativa che rappresenti la volontà dell'ente.

La nota riepilogativa è atto amministrativo ufficiale di accertamento, rendicontazione e monitoraggio delle risorse impiegate in base al quale la Regione mette a disposizione le risorse necessarie per integrazioni e conguagli riferiti all'anno in corso. Tale atto è preordinato anche all'individuazione delle risorse da trasferire allo Sportello affitto per l'anno successivo.

3. Il Comune per fronteggiare più efficacemente situazioni di emergenza, determinate da difficoltà socioeconomiche, emergenza abitativa, presenza di anziani, disabili o minori, può modificare, anche con riferimento ad un singolo nucleo familiare, uno o più dei seguenti parametri:

- a) aumentare il valore del contributo massimo ammissibile previsto all'art. 6, comma 2;
- b) innalzare la soglia dell'ISEE-fsa definita all'art. 6, co.7 lett. a);
- c) elevare la soglia minima di patrimonio posseduto definita all'art. 6, co. 4, lett. b);
- d) coprire una quota maggiore delle spese accessorie che concorrono alla definizione del canone integrato, rispetto a quella prevista all'art. 6, co. 1.

Per le finalità di cui alle lettere a,b,c,d, il Comune utilizza risorse proprie, per affrontare emergenze abitative può utilizzare quelle trasferite dalla Regione a titolo di acconto, fermo restando l'obbligo della rendicontazione degli interventi come previsto alla lettera e) del co. 2.

In caso di morosità il Comune può erogare il contributo, a sanatoria, direttamente al locatore interessato, ai sensi del co.2 bis, art. 7, Legge 12 novembre 2004, n. 269 – integrazioni alla legge 9 dicembre 1998 n. 431.

Art. 12

Procedure informatiche

1. La Regione, entro il 15 luglio 2008 mette a disposizione dei Comuni, dei CAAF convenzionati ed altri soggetti convenzionati con la Regione una procedura informatica, per agevolare l'accesso agli interventi, ridurre i tempi di erogazione e costituire un archivio informatico dei beneficiari.
2. L'accesso alla procedura consente:
 - a) la predisposizione della domanda e degli allegati previsti dal bando e il rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione degli stessi, con l'indicazione dell'ISEE-fsa, dell'idoneità o non idoneità della domanda ad ottenere il contributo a carico della Regione e del Comune;
 - b) l'archiviazione delle domande e dei dati in esse contenuti;
 - c) la formulazione dell'elenco degli aventi diritto e delle relative quote di contributo;
 - d) la rendicontazione on-line delle erogazioni avvenute nonché la stampa dei rendiconti;
 - e) l'effettuazione di simulazioni per verificare le condizioni di idoneità per l'accesso al contributo;

- f) la raccolta di dati informativi sui contratti di locazione e sulle caratteristiche delle abitazioni locate;
 - g) la possibilità dei Comuni, preventivamente al caricamento delle domande, di modificare i parametri di cui all'art. 11 comma 3.
3. La procedura garantisce la sicurezza degli accessi al database regionale e di trasmissione dati nonché la possibilità per gli operatori abilitati di modificare la password di accesso alla procedura al fine di mantenere elevati livelli di sicurezza.
 4. Gli operatori comunali e dei CAAF sono responsabili ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 della protezione dei dati personali e, pertanto, dovranno porre la massima cura nella conservazione e nell'utilizzo delle password di accesso.

Art. 13

Convenzioni

1. I Comuni o la Regione, mediante convenzione, possono avvalersi della collaborazione dei CAAF e di altro soggetto autorizzato senza fini di lucro per la raccolta delle domande.
A tal fine la Giunta regionale approva uno schema-tipo di convenzione, che i Comuni possono assumere a riferimento.
2. Le convenzioni stipulate dai Comuni o dalla Regione con i CAAF o altro soggetto, conferiscono al CAAF o ad altro soggetto convenzionato la qualifica di incaricato di pubblico servizio per ogni conseguente effetto di legge.
3. Le convenzioni possono prevedere la facoltà per il CAAF o altro soggetto convenzionato di chiedere all'interessato, per la raccolta della domanda, la trasmissione dei dati e la certificazione degli stessi, l'importo massimo di euro 5,00=a titolo di rimborso spese.
4. Le convenzioni devono prevedere l'impegno alla tempestiva trasmissione ai Comuni di copia delle domande e delle elaborazioni risultanti dalla procedura informatica, nonché della certificazione dei dati presentati dai richiedenti, che dovranno riportare timbro e firma del responsabile dell'operazione di inserimento e certificazione.